

- cap. 2090110024 per € 1.236,06 - impegno n. 1435

Gli impegni sono stati assunti con decreto n. 11 del 25.01.2018 e sono coerenti con la tipologia della spesa, relativa agli emolumenti stipendiali da corrispondere ai dirigenti incaricati.

La spesa complessiva lorda ricadente nell'annualità 2018, relativa alle retribuzioni di posizione correlate ai due incarichi dirigenziali, fa carico sui seguenti capitoli:

- cap. 2011010005 per € 20.666,66
- cap. 2011010016 per € 5.513,86
- cap. 2011010027 per € 1.756,66

Trattasi di spesa di personale, da ricondurre alla casistica dell'allegato 4/2 par. 5.2 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. quanto all'imputazione dell'impegno di spesa.

Per gli anni successivi, trattandosi di spesa obbligatoria, le risorse verranno rese disponibili dalle rispettive leggi di bilancio ai fini del loro impiego nei termini del decreto legislativo n. 118/2011.

- di stabilire che il trattamento economico complessivo dell'unità regionale temporaneamente assegnata rimane a carico della Regione senza comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

---

#### **Deliberazione n. 1114 del 06/08/2018**

*D.Lgs n. 165/2001, art. 23 bis, comma 7 - Approvazione del Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e la Corte di Appello di Ancona per l'utilizzo di una unità di personale della Regione Marche presso la Corte d'Appello di Ancona.*

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Marche e la Corte di Appello di Ancona per l'utilizzo, mediante distacco, di una unità di personale della Regione Marche presso la Corte di Appello di Ancona, come riportato nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di stabilire che con successivo provvedimento del dirigente del Servizio Risorse umane, organizzative e strumentali procederà all'assegnazione temporanea presso la Corte di Appello della dipendente regionale alle condizioni previste nel protocollo d'intesa medesimo;

Allegato A

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'UTILIZZO DEL PERSONALE DELLA REGIONE MARCHE PRESSO IL  
CORTE DI APPELLO DI ANCONA

La Corte di Appello di Ancona, con sede in Ancona, via Carducci 3, nella persona del presidente ..... domiciliato per la sua carica presso la sede della Corte di Appello di Ancona, qui di seguito "Corte di Appello"

E

La Regione Marche, rappresentata dal Presidente Luca Ceriscioli, domiciliato, ai fini della presente intesa, per la sua carica presso la sede della Regione Marche, di seguito "Regione"

VISTI

- L'articolo 110 della Costituzione che assegna al Ministero della Giustizia le competenze in materia di organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 15, che prevede che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con le altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune in collaborazione;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 23 bis, comma 7, che prevede che le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legislativo, possono disporre, sulla base di appositi Protocolli d'intesa tra le parti, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e per il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni;
- l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Giustizia a norma dell'art. 1 comma 787 della legge 208/2015

PREMESSO

- che la Regione, nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico della propria comunità, ha interesse a favorire il miglior funzionamento, sotto il profilo operativo, dell'attività giurisdizionale nella regione Marche;
- che l'attività prestata dai dipendenti regionali presso gli Uffici giudiziari rappresenta anche un'occasione di arricchimento professionale;

RITENUTO

- che una gestione efficace ed efficiente dell'Ente regionale non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nell'organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali, nonché degli Uffici Giudiziari per il territorio di competenza; che la Regione Marche, quale ente esponentiale degli interessi della collettività, intende contribuire alla maggiore efficienza delle attività di propria competenza, e conseguentemente, all'implementazione dello sviluppo economico del territorio ed al potenziamento dei livelli occupazionali;

– che il miglioramento dell'attività degli Uffici giudiziari si può concretamente attuare anche attraverso un'azione di supporto amministrativo da parte di personale della Regione, che potrà contribuire alla realizzazione di specifici progetti finalizzati ad intervenire sulle più gravi criticità organizzative;

#### TUTTO CIO' PREMESSO

#### CONCORDANO QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

#### Art. 1

##### Oggetto dell'intesa

La Corte di Appello e la Regione Marche manifestano, con la presente intesa, la volontà di attivare una forma di collaborazione finalizzata al miglioramento dell'efficienza degli Uffici giudiziari situati nel territorio regionale.

Tale forma di collaborazione interistituzionale comporta, altresì un importante momento formativo e di accrescimento delle competenze professionali del personale regionale coinvolto all'interno di un contesto di razionale.

#### Art. 2

##### Modalità di attuazione

La Regione, al fine di supportare lo svolgimento efficace dell'attività degli Uffici giudiziari del territorio regionale, provvederà alla destinazione temporanea di proprio personale, per un periodo di un anno, per la realizzazione di progetti rivolti alla gestione di corsi di formazione sia per il personale di magistratura che per il personale amministrativo, nonché alla attività amministrativa espletata dalla Corte d'Appello in favore di tutti gli uffici del Distretto. I progetti saranno redatti dagli Uffici della Corte d'Appello e trasmessi alla competente struttura regionale. Il Responsabile del progetto, nominato dal Presidente della Corte d'Appello, redigerà, per ogni singolo soggetto coinvolto nello stesso, una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito dell'iniziativa, da trasmettere al competente ufficio regionale, entro il termine utile per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le quote previste per il personale regionale e a carico del fondo regionale. I progetti verranno altresì comunicati al Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Direzione Generale del personale e della Formazione. I progetti dettaglieranno le varie fasi di gestione dei corsi di formazione e dell'attività di carattere amministrativo gestita; negli stessi saranno, altresì, indicati obiettivi specifici da raggiungere, secondo tempistiche ed obiettivi intermedi determinati e controllabili.

#### Art. 3

##### Personale da assegnare

Il personale regionale da assegnare è quello individuato per effetto della manifestazione di interesse acquisita a seguito di specifico interpello e che sarà inviato a colloquio conoscitivo con il dirigente amministrativo della Corte d'Appello, al fine di verificare la compatibilità professionale con le attività da svolgere all'interno degli uffici della Corte d'Appello. Il personale individuato, pur rimanendo nella dipendenza organica della Regione, svolgerà le proprie attività secondo le modalità e le finalità della Corte d'Appello, nell'ambito delle mansioni proprie della categoria di appartenenza. Sarà cura della Corte d'Appello verificare il possesso dei requisiti

propri dei dipendenti dell'amministrazione giudiziaria: qualità morali e di condotta irreprensibile, previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

#### Art. 4

##### Gestione del personale

Il personale regionale assegnato alla Corte d'Appello sarà destinato esclusivamente alla esecuzione dei progetti di cui all'articolo 2 e non potrà, comunque, svolgere attività di assistenza al magistrato e/o all'udienza.

Il suddetto personale resta nella dipendenza organica della Regione; la struttura giudiziaria presso la quale opera si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro quali: presa di servizio, rilevazione presenze/assenze, fruizione ferie, lavoro straordinario ed eventuale reperibilità, inviando i prospetti riepilogativi alla struttura della Regione competente in materia di personale per l'inserimento nel sistema di rilevazione delle presenze/assenze in uso secondo le modalità indicate dalla medesima struttura regionale.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato sia alla Corte d'Appello che, per i relativi adempimenti, alla competente struttura della Regione con contestuale invio della relativa documentazione. In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto alla competente struttura della Regione, al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione alla Corte d'Appello.

Qualora vi fossero infrazioni al codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, la Corte d'Appello provvederà a dare comunicazione alla Regione nei termini di cui all'art. 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La Corte d' Appello si impegna ad assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale regionale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia.

#### Art. 5

##### Oneri economici

Il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio compresa la corresponsione degli eventuali buoni pasto) del personale temporaneamente assegnato rimane a carico della Regione, nella misura prevista dalla propria contrattazione decentrata.

Tra gli oneri economici assunti dalla Regione dovranno figurare le coperture assicurative INAIL.

#### Art. 6

##### Formazione

La Corte d'Appello si impegna ad assicurare, presso gli Uffici giudiziari, la formazione e l'aggiornamento del personale regionale temporaneamente assegnato.

Al termine dei percorsi formativi e degli aggiornamenti al personale interessato sarà rilasciata attestazione delle competenze acquisite

## Art. 7

## Privacy e riservatezza

Il personale regionale assegnato agli Uffici giudiziari si impegna a garantire la riservatezza degli atti e dei documenti trattati e il rispetto della privacy delle persone coinvolte e a tal fine l'Ufficio di appartenenza acquisisce idonea dichiarazione di impegno.

## Art. 8

## Durata dell'assegnazione

Il periodo di assegnazione del personale regionale selezionato è di 12 mesi, rinnovabili alla scadenza per un periodo non eccedente la durata dell'intesa.

Il Presidente della Corte d'Appello assegnatario può concludere anticipatamente tale periodo in presenza di comportamenti, anche al di fuori del contesto lavorativo, che facciano venire meno il possesso dei requisiti di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; analoga facoltà è prevista nell'ipotesi in cui tale personale venga meno ai doveri di condotta o in caso di reiterate inadempienze

## Art. 9

## Decorrenza e durata

La presente intesa decorre dalla data che verrà concordata dalle amministrazioni coinvolte e avrà durata massima di 12 mesi. La stessa potrà essere oggetto di proroga o rinnovo, nei limiti della normativa vigente. L'ipotesi di intesa dovrà essere trasmessa al Ministero della Giustizia per la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 787, della legge 208/2015.

## Art. 10

## Recesso

E' fatta salva la possibilità, per ciascuna delle parti firmatarie, di recedere alla presente intesa, con un preavviso di almeno 60 giorni, qualora nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della stessa o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine

## Art. 11

## Disposizione finali

La presente intesa è esente dall'imposta di registrazione, tranne in caso di uso, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Ancona, lì.....

Corte di Appello

Il presidente

Regione Marche

Il Presidente